SCARICA LA SELEZIONE DEGLI ARTICOLI

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 23, 2023

https://www.confindustria.sa.it/selezione_articoli_23_6_2023/

Assemblea sul mondo che cambia

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 23, 2023
selezione_articoli_23_6_2023 1

Salerno, prima tappa del Roadshow “Imprese al Sud in Borsa”, promsso da Irtop Consulting

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 23, 2023
selezione_articoli_23_6_2023 2

Convergenze: a Sapri ora è attiva la rete in fibra ottica proprietaria

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 23, 2023
selezione_articoli_23_6_2023 4

Pnrr e lotta all’evasione

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 23, 2023
selezione_articoli_23_6_2023 6

Paperless & Digital Awards, premi alle buone pratiche

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 23, 2023
selezione_articoli_23_6_2023 10

De Felice, dall’Unione alla Camera (con Fiola)

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 23, 2023
selezione_articoli_23_6_2023 12

Liste d’attesa, Campania sempre più ultima

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 23, 2023

Incidenti sul lavoro, sindacati contro Calderone

scritto da Fabiana Capasso | Giugno 23, 2023
selezione_articoli_23_6_2023 24

ENERGIA | Risposta Agenzia delle entrate su sussidi e

credito di imposta energia

scritto da Marcella Villano | Giugno 23, 2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 355 del 20 giugno 2023, ha precisato che, ai fini della **determinazione del credito d'imposta per le imprese energivore, non rientra nella nozione di sussidio, l'analogo credito d'imposta riconosciuto per il trimestre precedente.**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del DL n. 115/2022, le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017, ai fini dell'ottenimento del credito per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, calcolano i costi per kWh della componente energia elettrica, "sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi".

L'Agenzia chiarisce che non rientrano tra gli eventuali sussidi ai fini della determinazione del credito relativo al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), i crediti d'imposta energivori relativi al secondo trimestre del 2022 (art. 4 co. 1 del DL 17/2022).

L'Agenzia osserva anche che il perdurare della situazione che ha giustificato l'originario intervento normativo ha spinto il legislatore a prorogare le misure originarie nel quadro di un intervento che deve comunque considerarsi "unitario" in quanto collegato a una unitaria situazione di crisi che si è prolungata oltre l'originario orizzonte temporale.

Le disposizioni, quindi, hanno inteso introdurre un beneficio unico "a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti" dalle predette imprese per tutto il 2022 e per parte del 2023.

Le medesime conclusioni sono estensibili anche al credito d'imposta relativo all'energia autoconsumata disciplinato dall'art. 6 comma 1 del DL 115/2022.

Risposta n. 355_2023 (1)